



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decisione

ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 24S/2016 a carico di Luca Pirollo (minore)

*

A) A seguito dell'invio, in data 13 Giugno 2016, di rapporto informativo da parte del Sig. Alessandro Pace, Direttore di Torneo della gara nazionale disputata l'11 e 12 giugno presso il Golf Feudo Asti, in relazione a quanto avvenuto in occasione del secondo giro di detta gara, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Luca Pirollo, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, scaricabile dal sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it).

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che *“nella 2^a giornata, dopo che la gara era stata chiusa e i risultati inoltrati al sito federale, il Sig. Pirollo di sua spontanea volontà si presentava al Comitato di gara segnalando che aveva riscontrato un errore sul risultato da lui riportato nello score alla buca n.18. Il Comitato visionava il suo score ed il giocatore confermava che alla buca n.18 aveva segnato il risultato di 6 colpi ma che il risultato in realtà ottenuto era di 7. Il Comitato come da eccezione (iii) alla regola 34-1 comminava la squalifica ringraziando però il giocatore per la Sua onestà essendo stato lui stesso a segnalare l'errore e*

ripromettendosi, nell'atto di inoltrare il deferimento, di rimarcare tale aspetto basilare”.

Questo Giudice non ritiene che il caso di specie configuri un'ipotesi di illecito sportivo o infrazione disciplinare da sanzionarsi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

*

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale:

- visti gli atti del procedimento n. 24S/2016 relativi a Luca Pirollo;
- valutato il contenuto del rapporto informativo pervenuto alla F.I.G. da parte del Direttore di Torneo Sig. Alessandro Pace;
- considerata la buona fede e correttezza del Sig. Pirollo nell'aver spontaneamente segnalato al Comitato di Gara l'errore riportato sul suo score;
- lette ed applicate le norme dello Statuto Federale nonché del Regolamento di Giustizia;

dispone il non luogo a procedere e archivia il presente procedimento.

Milano 24.10.2016



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)